

N. 67821/27248 Repertorio -----

CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA -----

Con il presente atto tra: -----

per una parte -----

"STAMPERIA DI FINO MORNASCO - S.r.l.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 02824970137, qui rappresentata da Matteo Valli, nato a Como il 1° agosto 1969, domiciliato per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione consiliare in data 30 maggio 2015, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", di qui in poi chiamata anche "SFM" o "Locatore";

per l'altra parte -----

"NEON 1872 S.R.L.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03586450136, qui rappresentata da Daniela Brenna, nata a Como l'8 febbraio 1978, domiciliata per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione consiliare in data 3 giugno 2015, che per estratto autentico trovasi allegata sotto la lettera "B" all'atto in data odierna n. 67817/27246 di rep. in autentica notaio Massimo Caspani di Como (nei termini di registrazione) di qui in poi chiamata anche "Neon" o "Affittuaria".

PREMESSE -----

- a) SFM è una società a responsabilità limitata, durata a 31 dicembre 2030, avente sede in Fino Mornasco (CO), in via Valle Mulini n. 21 e per oggetto sociale: "Preparazione e stampa di tessuti per conto terzi e loro finissaggio, la resinatura e la plastificazione degli stessi, nonché la produzione e vendita di tessuti in genere".
- b) Neon è una società a responsabilità limitata, durata a 31 dicembre 2035, con sede in Fino Mornasco (CO), in via Valle Mulini n. 21 e per oggetto sociale "produzioni e lavorazioni tessili di ogni tipo, destinazione e genere, anche presso terzi, stampa digitale di tessuti; la società può anche commercializzare tutti i suddetti prodotti tessili".
- c) SFM si trova in situazione di crisi e tensione finanziaria, sicché si accinge a depositare domanda di concordato preventivo presso il Tribunale Ordinario di Como.
- d) Al precipuo fine di evitare la dispersione del patrimonio aziendale, tutelare gli interessi dei dipendenti e garantire la continuità, sebbene esterna, dell'attività sociale in funzione del miglior realizzo dei cespiti di proprietà a vantaggio dei creditori, SFM è intenzionata ad affittare l'azienda

Registrato a Como
il 11 giugno 2015
n. 8933 Serie: 1T
con Euro 400,00



ad una società che sia in grado di proseguire la gestione in autonomia e di soddisfare gli ordini pervenuti. -----

e) SFM intende quindi concedere a titolo oneroso a Neon, che ha interesse a esercirlo in affitto, il godimento della propria d'azienda, di seguito descritta, per l'esercizio dell'attività di stampa di tessuti per conto terzi e loro finissaggio, la resinatura e la plastificazione degli stessi, nonché la produzione e vendita di tessuti in genere. -----

f) Neon ha altresì manifestato interesse ad acquistare l'azienda stessa, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo di SFM, e intende formalizzare irrevocabilmente il proprio impegno in tal senso già in questa sede. ----

----- OGGETTO -----

SFM, come sopra rappresentata, concede in affitto alla Affittuaria, che come sopra rappresentata accetta, l'azienda sita in Fino Mornasco, in via Valle Mulini n. 21, avente ad oggetto l'attività di stampa di tessuti per conto terzi e loro finissaggio, la resinatura e la plastificazione degli stessi, nonché la produzione e vendita di tessuti in genere. -----

Fanno parte dell'azienda: -----

- la porzione immobiliare evidenziata con il colore giallo nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera "B"; il bene immobile nel quale viene esercita l'attività, ubicato in Comune di Fino Mornasco, in via valle Mulini n. 21, è di proprietà di Comocostruisce s.r.l. (con sede in Como, in via Auguadri n. 22), è detenuto da SFM in forza di contratto di locazione registrato in Como il 15 aprile 2015 al n. 2720 ed è così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di FINO MORNASCO: -----

foglio 9 -----

mappale 3035 sub. 701 - via Valle Mulini n. 21 - piano T - categoria D/1 - rendita catastale euro 32.160,00 -----

- gli arredi, macchinari e attrezzature in ottimo stato d'uso descritti nell'elenco analitico che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C"; -----

- i contratti di leasing di macchinari meglio indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "D"; -----

- i contratti di lavoro con i dipendenti, meglio indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "E"; -----

- i segni distintivi dell'azienda e della sua attività; -----

- i contratti di somministrazione meglio indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "F". -

Le parti escludono espressamente dal presente contratto le rimanenze, che rimarranno nella disponibilità e custodia del Locatore. -----

----- PATTI -----

Art. 1 - Premesse -----

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto. ----

Art. 2 - Esclusioni -----

Dall'oggetto del contratto sono espressamente esclusi tutti i debiti e i crediti, tutti i rapporti contrattuali in essere alla decorrenza del presente contratto di affitto diversi da quelli espressamente richiamati, e di ogni altra attività, passività e/o rapporto non incluso espressamente, anche se relativo all'azienda, ivi compresi i debiti per TFR e altre componenti retributive. L'oggetto del presente contratto non comprende quindi alcun credito, debito, onere, impegno, responsabilità, sopravvenienza attiva o passiva, di qualsiasi genere, natura o causa, sorti anteriormente alla decorrenza degli effetti o che traggano la loro causa da fatti o atti verificatisi anteriormente, come è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Affittuaria derivante da costi generati da prodotti coperti da garanzie e/o alienati da SFM. L'Affittuaria non assume alcun impegno, obbligazione, onere o responsabilità né di natura contrattuale né di natura extracontrattuale per quanto accaduto o la cui causa sia da ricollegarsi temporalmente ad eventi od atti antecedenti la decorrenza del contratto, ancorché successivamente manifestatisi: siffatti crediti, debiti, oneri, impegni, responsabilità e sopravvenienze attive e passive permangono quindi in capo al solo Locatore. Tutti i ricavi prodotti dalla gestione dell'Affittuaria, così come ogni costo ed onere comunque relativo all'azienda saranno ad esclusivo vantaggio o carico di questa dalla data di decorrenza iniziale sino alla data di scadenza o cessazione per qualsivoglia motivo del contratto. SFM libera espressamente l'Affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri comunque connessi con l'azienda, anche di natura fiscale, anche se non ancora accertati, relativi alla gestione del Locatore, al quale restano esplicitamente a favore e a carico tutti i crediti, debiti, diritti e obblighi in essere o da maturare relativi alla sua gestione, i quali non costituiscono oggetto del presente contratto di affitto. -----

Art. 3 - Durata -----

La durata dell'affitto d'azienda è di mesi 18 (diciotto) a far tempo dall'8 (otto) giugno 2015 (duemilaquindici). -----
Alla scadenza dell'8 (otto) dicembre 2016 (duemilasedici) il contratto si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori mesi 18 (diciotto), salva disdetta da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. -----
Resta inteso che il contratto di affitto si scioglierà automaticamente in caso di acquisto dell'azienda da parte dell'Affittuaria. -----

Art. 4 - Scioglimento del contratto -----

In caso di fallimento del Locatore, troverà applicazione l'art. 79 l.f., con conseguente facoltà per la Procedura di sciogliere il rapporto contrattuale. -----

Art. 5 - Canone -----



measpi

Il canone complessivo è di euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) + IVA in ragione d'anno, da pagarsi al Locatore in quattro rate trimestrali anticipate di euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, di cui la prima all'8 (otto) giugno 2015 (duemilaquindici) per il rateo di trimestre solare in corso e le successive al primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare. - Il pagamento del canone dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente: IBAN IT37S0572820400695571214751. -----

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese ed eccezioni dell'Affittuaria, salvo il diritto di azione dell'Affittuaria nelle sedi competenti (*solve et repete*). -----

Il ritardato pagamento del canone oltre dieci giorni da ciascuna scadenza costituisce l'Affittuaria in mora, senza necessità di comunicazione da parte del Locatore: la mora comporterà l'automatico obbligo di pagamento dell'interesse di mora dalle originarie scadenze sulle somme non corrisposte, nella misura stabilita dal D.Lgs 231/2002, nonché la risoluzione di diritto in caso di mancato tempestivo pagamento di due rate consecutive. -----

Il canone d'affitto, comprensivo dei diritti di utilizzo dei beni concessi in leasing, non comprende tasse, tributi, costi di rapporti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, telefono e qualsiasi altra energia o servizio - così come ogni spesa per l'installazione degli impianti relativi a tali servizi - necessari per l'esercizio dell'impresa, che saranno a carico dell'Affittuaria. -----

Il canone di affitto non comprende il corrispettivo dovuto alla locatrice dell'immobile nel quale è esercita l'azienda. - Il contratto di locazione stipulato con Comocostruisce s.r.l., registrato in Como il 15 aprile 2015 al n. 2720, viene ceduto all'Affittuaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, L. n. 392/1978. -----

A far tempo dalla data di efficacia del presente contratto, i canoni dovuti in virtù del suddetto contratto di locazione immobiliare verranno corrisposti direttamente dall'Affittuaria dell'azienda a Comocostruisce s.r.l.. -----

L'Affittuaria dichiara altresì di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. -----

Art. 6 - Rapporti di lavoro subordinato -----

I contratti di lavoro subordinato in corso, meglio indicati nell'allegato "E", continueranno con l'Affittuaria. -----

In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., le parti danno atto di aver già sottoscritto prima d'ora con ciascun lavoratore idoneo verbale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. in cui si formalizza la manleva dal vincolo di solida-

rietà del Locatore circa i debiti pregressi. -----

A far tempo dalla data di efficacia del presente contratto e per tutta la durata di esso, i dipendenti saranno interamente retribuiti dall'Affittuaria, la quale, a partire dalla medesima data, terrà altresì a proprio esclusivo carico ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti, ivi compresi quelli contributivi e previdenziali. ----

Tutti i debiti nascenti e/o comunque attinenti ai rapporti di lavoro dipendente dal Locatore resteranno a suo totale ed esclusivo carico, con esclusione di ogni responsabilità e obbligazione in capo all'Affittuaria. -----

Alla scadenza del contratto, ovvero alla cessazione per qualsivoglia motivo della sua efficacia, fatta salva l'ipotesi dell'acquisto dell'azienda da parte dell'Affittuaria, tutti i dipendenti torneranno alle dipendenze del Locatore. -----

Art. 7 - Subentro nei contratti -----

L'Affittuaria, in espressa deroga all'art. 2558 c.c., non subentrerà nei contratti in corso per la gestione dell'azienda diversi da quelli espressamente richiamati in contratto e negli allegati. -----

Art. 8 - Consegna -----

L'Affittuaria sarà immessa nella detenzione dell'azienda alla data dell'8 giugno 2015; dichiarando di avere piena conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa dell'azienda, così come risultante dagli allegati, goduta nella sua interezza e nelle sue singole parti; che essa risponde alle sue aspettative, è complessivamente in grado di funzionare e che i singoli beni che la compongono sono esenti da vizi e difetti o altre inidoneità, e in ogni caso di accettarli come visti e piaciuti, rinunziando a qualsiasi inerente pretesa ed esonerando il Locatore da ogni responsabilità. -

Art. 9 - Obblighi del Locatore -----

Il Locatore: -----

- dichiara e garantisce l'esistenza e la regolarità delle licenze per l'esercizio dell'attività aziendale; -----
- garantisce la piena proprietà, o comunque titolarità di idoneo diritto di utilizzo e godimento, di tutti i beni materiali e immateriali componenti l'azienda concesso in affitto;
- garantisce il godimento pacifico dell'azienda nella vigenza del contratto; -----
- eseguirà, a proprie cure e spese, eventuali interventi di manutenzione straordinaria. -----

Art. 10 - Obblighi dell'Affittuaria -----

L'Affittuaria: -----

- esercita l'azienda sotto la denominazione che la contraddistingue e la gestisce senza modificarne la destinazione, in conformità dell'interesse della produzione, e in modo da conservare l'efficienza della organizzazione e degli impianti; -
- destina al servizio dell'azienda i mezzi necessari alla gestione e osserva le regole della buona tecnica; -----



measp

- provvede alle necessarie riparazioni e manutenzioni di beni e attrezzature, anche per ragioni di igiene e sicurezza, a proprie cure e spese; -----

- osserva la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene concesso in affitto per l'uso determinato in contratto. -----

Art. 11 - Riparazioni e manutenzioni -----

Tutte le riparazioni e le manutenzioni ordinarie sono eseguite a cura e spese dell'Affittuaria, senza alcun diritto a rimborsi di sorta. -----

Art. 12 - Migliorie e addizioni -----

L'Affittuaria potrà eseguire migliorie e addizioni, previa autorizzazione scritta del Locatore, a sua cura e spese, senza diritto a indennità di sorta. -----

Le addizioni, in quanto eseguite previa autorizzazione scritta del Locatore, potranno essere tolte dall'Affittuaria al termine dell'affitto, qualora ciò possa avvenire senza nocimento della cosa, salvo che il Locatore preferisca ritenere le addizioni contro il pagamento di un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore di esse al tempo della riconsegna. -----

Art. 13 - Controllo -----

Il Locatore ha facoltà di accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'Affittuaria osserva gli obblighi che le incombono. -----

Art. 14 - Custodia -----

L'Affittuaria è costituita custode dell'azienda affittata ed è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati nell'uso della cosa concessa in godimento. -----

Art. 15 - Responsabilità -----

Il Locatore è esonerato dall'Affittuaria da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare all'azienda da fatti od omissioni di altri affittuari o di terzi in genere, nonché per i danni diretti o indiretti a persone e cose, che potessero derivare da fatti dolosi o colposi commessi dai dipendenti dell'Affittuaria o da terzi in genere. -----

Art. 16 - Assicurazione -----

L'Affittuaria stipula idonea polizza assicurativa contro i danni da incendio, scoppio, allagamenti e simili, avuto riguardo a un valore dell'immobile non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) e ad un valore dei beni mobili non inferiore ad euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero). -----

Art. 17 - Cessione del contratto e subaffitto -----

E' fatto divieto all'Affittuaria di cedere il contratto d'affitto d'azienda e/o di subconcedere a terzi il godimento dell'azienda, gratuitamente o a titolo oneroso, in tutto o in parte. -----

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa -----

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo

1456 c.c., previa comunicazione scritta del Locatore all'Affittuaria di voler valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi: -----

a - cessione del contratto d'affitto d'azienda o concessione del godimento, totale o parziale, dell'azienda a terzi; -----

b - cessazione arbitraria della gestione dell'azienda: -----

c - modificazione della destinazione dell'azienda; -----

d - morosità nel pagamento di due rate consecutive del canone. -----

Art. 19 - Restituzione -----

L'Affittuaria restituirà al Locatore l'azienda nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento risultante dall'uso in conformità del contratto. -----

I prestatori di lavoro autonomo e subordinato assunti direttamente dall'Affittuaria in costanza di contratto, proseguiranno i loro rapporti con la stessa. -----

Crediti e debiti relativi a rapporti instaurati dall'Affittuaria per l'esercizio dell'azienda, ancorché non scaduti alla cessazione del contratto, saranno a favore e a carico esclusivo della stessa. -----

L'Affittuaria si impegna sin d'ora a favorire, alla cessazione del contratto, la reintestazione al Locatore di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze e, in genere, a prestare a tal fine le necessarie autorizzazioni e sottoscrizioni. -----

Alla restituzione dell'azienda saranno redatti, in contraddittorio fra le parti, un verbale di riconsegna e l'inventario dei beni riconsegnati. -----

Art. 20 - Penale -----

In caso di ritardo nella restituzione dell'azienda, l'Affittuaria sarà tenuta a corrispondere al Locatore, a titolo di penale, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per ogni giorno di mora, fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. -----

Art. 21 - Avviamento -----

Le parti precisano, benché ciò sia implicito, che alla scadenza del contratto o alla sua anticipata risoluzione il Locatore non sarà tenuto a corrispondere alcuna somma all'Affittuaria a titolo di avviamento. -----

Art. 22 - Incremento della produttività -----

L'Affittuaria può assumere tutte le iniziative atte ad ottenere un aumento del reddito dell'azienda, purché esse non importino obblighi per il Locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi con l'interesse della produttività. -----

L'Affittuaria può immettere nell'azienda nuovi beni in funzione della finalità produttiva previa comunicazione scritta al Locatore. -----

In difetto di comunicazione scritta, i beni di nuova immissione diventeranno di proprietà del Locatore, senza che esso sia tenuto a rimborsi o indennizzi di sorta. -----

Ove i nuovi beni siano sostitutivi di altri preesistenti,



masp'

l'Affittuaria provvederà a custodire quelli sostituiti con la diligenza del buon padre di famiglia. -----

Art. 23 - Ammortamenti -----
Le quote di ammortamento saranno dedotte dall'Affittuaria. --

Art. 24 - Spese e imposte -----
Le spese e le imposte afferenti al contratto sono a carico dell'Affittuaria. -----

Le parti danno atto che il contratto è soggetto al regime IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. -

Art. 25 - Obbligo irrevocabile di acquisto -----
Subordinatamente all'omologazione, con provvedimento non impugnabile, del concordato preventivo che il Locatore intende proporre, l'Affittuaria si obbliga irrevocabilmente ad acquistare l'azienda, con espressa esclusione dei crediti e debiti diversi da quelli afferenti i rapporti di lavoro subordinato di cui infra e delle rimanenze. -----

L'acquisto verrà effettuato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di definitività, ai sensi dell'art. 186, comma 1, l.f., del decreto di omologa del proponendo concordato preventivo ad opera del Locatore. -----

Il prezzo minimo di acquisto sarà dato dalla differenza tra euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero) e l'ammontare complessivo delle spettanze di fine rapporto e di ogni altra componente retributiva esistente alla data dell'8 giugno 2015 relative ai lavoratori che verranno trasferiti, che l'acquirente si accollerà liberando la venditrice dal vincolo di solidarietà passiva, detto prezzo sarà da pagarsi alla data di stipulazione del relativo contratto. -----

Art. 26 - Allegati e accordi precedenti -----
Il contratto e i suoi allegati rappresentano per intero la volontà delle parti, quale emersa ed affinatasi a seguito delle trattative intercorse, e sostituisce qualsiasi altra eventuale dichiarazione, comunicazione o intesa precedente. --

Art. 27 - Foro -----
Qualunque controversia nascente dall'esecuzione e/o interpretazione di questo contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Como. -----

Art. 28 - Comunicazioni -----
Salvo che la legge imponga forme particolari, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle clausole del contratto dovrà essere effettuata per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata per posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se indirizzata come segue: -----

Al Locatore: -----
all'indirizzo PEC: stamperiadifino@pec.confindustriacomo.it -

Al l'Affittuaria: -----
all'indirizzo PEC: neon1872srl@legalmail.it -----

Como, 4 giugno 2015 -----

Firmato: Matteo Valli, Daniela Brenna -----

N. 67821/27248 Repertorio -----

AUTENTICA DI FIRME -----

Io, MASSIMO CASPANI, notaio in Como, Collegio Notarile di Co-

mo, certifico che -----
Matteo Valli, nato a Como il 1° agosto 1969, domiciliato per
la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, per conto
ed in rappresentanza di "STAMPERIA DI FINO MORNASCO -
S.r.l.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21,
capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese
di Como, numero di iscrizione e codice fiscale
02824970137, nella sua qualità di presidente del consiglio
di amministrazione della società stessa; -----

Daniela Brenna, nata a Como l'8 febbraio 1978, domiciliata
per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, per
conto ed in rappresentanza di "NEON 1872 S.R.L.", con sede
in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro
100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, nu-

mero di iscrizione e codice fiscale 03586450136, nella sua
qualità di presidente del consiglio di amministrazione della
società stessa; -----

della cui identità personale sono certo, hanno apposto perso-
nalmente ed alla mia presenza la propria sottoscrizione sul-
l'atto che precede, in calce, a margine e sugli allegati
"B", "C", "D", "E" ed "F", alle ore diciannove e cinquanta-
sette minuti; le parti mi hanno dispensato dalla lettura del-
l'atto e dei relativi allegati. -----

In Como, nel mio studio in via Pessina n. 3, il 4 (quattro)
giugno 2015 (duemilaquindici). -----

Firmato: Massimo Caspani notaio -----



massp

Allegato "A" al n. 67821/07248 di repertorio

STAMPERIA DI FINO MORNASCO S.R.L.

Capitale sociale: € 100.000,00 - i.v.

Sede sociale: FINO MORNASCO (CO) - VIA VALLE MULINI N. 21

Registro delle Imprese di COMO 02824970137

Società controllata dalla Neoseta s.r.l. con unico socio

Iscritta al Registro delle Imprese di MILANO al n. 01729230134

VERBALE RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 30 maggio 2015, alle ore 9.30 presso la sede sociale in Fino Mornasco (CO), Via Valle dei Mulini n. 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Matteo Valli per procedere alla sottoscrizione di contratto di affitto d'azienda con la società Neon 1872 s.r.l.,

2 - eventuali e varie.

Assume la Presidenza il Signor Matteo Valli che chiama a fungere da Segretario il Signor Simone Tettamanti che accetta.


Il Presidente constatato e fatto constatare agli intervenuti che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo dichiara validamente costituita la presente riunione.

Il Presidente, dopo aver richiamato ai presenti la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2015 e la conforme delibera assunta dall'Assemblea dei soci in data 25 maggio 2015 in ordine alla proposta di concedere in affitto l'azienda alla società Neon 1872 s.r.l., con sede legale a Fino Mornasco (Co), Via Valle Mulini n. 21, Codice Fiscale 03586450136, chiede agli intervenuti di deliberare in ordine al conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Valli Matteo di tutti i poteri necessari per procedere alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda con la società Neon 1872 s.r.l. in nome e per conto della società Stamperia di Fino Mornasco s.r.l.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Valli Matteo



ogni e più ampio potere e facoltà affinché, in nome e per conto della società Stamperia di Fino Mornasco s.r.l., proceda a sottoscrivere contratto di affitto d'azienda con la società Neon 1872 s.r.l. che prevede come condizioni minime:


- * canone annuo di Euro 45.000,00 + IVA,
- * durata 18 mesi,
- * assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione immobiliare in favore della locatrice Comocostruisce s.r.l.,
- * impegno dell'affittuaria Neon 1872 s.r.l. ad acquistare l'azienda ad un prezzo minimo garantito pari a Euro 700.000,00 in caso di omologazione del concordato preventivo che la società Stamperia di Fino Mornasco s.r.l. si sta accingendo a presentare,

espletando ogni adempimento e formalità necessari o ritenuti opportuni al fine del perfezionamento delle operazioni, il tutto con promessa di rato e valido.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 10.00.

Il Presidente

Matteo Valli



Il Segretario

Simone Tettamanti




N. 67820 Repertorio -----

----- ESTRATTO DA LIBRO VERBALI CONSIGLIO -----

Certifico io dottor MASSIMO CASPANI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che il presente estratto è conforme a quanto riportato alle pagine nn. 25 e 26 del libro verbali consiglio di "STAMPERIA DI FINO MORNASCO - S.r.l.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 02824970137. -----

Detto libro è numerato, bollato e vidimato a' sensi di legge, ed è regolarmente tenuto. -----

Como, 4 giugno 2015 -----

Massimo Caspani



massp

Allegato 'B' al n. 67821/27248 di repertorio
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

Con la presente scrittura la società **COMOCOSTRUISCE S.R.L.**, con sede in Com (CO), Via Auguadri 22, Codice Fiscale/Partita IVA 02054400300, qui rappresentat dall'Amministratore Unico Signor Tettamanti Simone, Codice Fiscale TTT SMI 75L30 C933D, di seguito denominata "locatore",

CONCEDE IN LOCAZIONE

alla società **STAMPERIA DI FINO MORNASCO S.R.L.**, con sede in Fino Mornasco (CO), Via Valle Mulini, 21, Codice Fiscale/Partita IVA 02824970137, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Valli Matteo, Codice Fiscale VLL MTT 69M01 C933P, di seguito denominata "conduttore",

CHE ACCETTA IN LOCAZIONE

una porzione - evidenziata con colore giallo nella piantina allegata - dei locali adibiti ad uso industriale Mg. 565 identificati catastalmente come segue:

a) complesso industriale identificato al Catasto Fabbricati così censito:

- Foglio 9 - Mapp. 3035 - sub 701 - Via Valle Mulini, 21 - P.T. - Cat. D/1 - R.C. Euro 32.160,00,=

b) terreno di pertinenza del fabbricato così distinto e da distinguersi al Catasto Terreni:

- Foglio logico 9,

* Mapp. 2737 prato di cl. 4^a ha 0.12.50 Euro 3,87 Euro 3,23

* Mapp. 3034 prato di cl. 3^a ha 0.04.50 Euro 1,86 Euro 1,63

* Mapp. 4697 prato irrig. di cl. 1^a Ha 0.05.00 Euro 4,13 Euro 2,58

* Mapp. 4151 prato di cl. 1^a ha 0.03.10 Euro 2,08 Euro 1,60

* Mapp. 2709 prato di cl. 3^a ha 0.03.10 Euro 1,28 Euro 1,12.

1) La locazione ha durata di anni 6 ed avrà inizio dal 01/01/2015 e terminerà il 31/12/2021. Decorso i sei anni, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni, e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo raccomandata spedita almeno dodici mesi prima della scadenza della locazione.

E' concessa facoltà di recesso anticipata dal presente contratto con un preavviso di mesi sei.

2) Il canone di locazione è convenuto in ragione di Euro 20.400,00,= (ventimilaquattrocento/00) più IVA annui da pagarsi in rate mensili di Euro 1.700,= (millesettecento/00) più IVA.



Reg. Imp. 30/10/2010 n. 13/2010
Catasto Fabbricati - Foglio 9 - Mapp. 3035 - sub 701 - Via Valle Mulini, 21 - P.T. - Cat. D/1 - R.C. Euro 32.160,00,=
Catasto Terreni - Foglio logico 9 - Mapp. 2737 - 3034 - 4697 - 4151 - 2709





Il locatore manifesta espressamente l'opzione per il regime di imponibilità IVA ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72. Il presente contratto è pertanto soggetto ad IVA ed al versamento dell'imposta di registro annua del 1%.

Si conviene fra le parti che, come previsto dagli articoli 32 ed 81 della Legge 27.07.1978 n. 392 così come modificato dalla Legge 05.04.1985 n. 118, il canone annuo come sopra convenuto potrà essere aggiornato annualmente alla data del 01/01 in base al 75% delle variazioni ISTAT accertate nell'anno precedente dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale prendendo come base di riferimento il mese di dicembre.


3) L'unità immobiliare affittata è costituita da una porzione del complesso industriale sito al piano terra da adibire ad uso industriale come meglio specificato dalla planimetria che si allega al presente contratto di cui costituisce parte integrante ed evidenziato in colore giallo. L'immobile viene locato completo degli impianti idrico-sanitari ed elettrico, il tutto secondo le normative vigenti e provvisto dei certificati di conformità. La consegna dei locali dovrà avvenire in data odierna.

4) Si da atto che la regolamentarità del fabbricato locato, nei confronti dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio di Igiene del Comune, riguarda unicamente la parte edilizia con esclusione di qualsiasi norma riguardante l'attività specifica del conduttore.

Il conduttore si impegna ad usare l'immobile avuto in locazione, secondo le prescrizioni del Regolamento di Igiene e delle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti comunali.

5) Il conduttore, al termine della locazione, dovrà riconsegnare l'unità immobiliare locatagli alla persona a ciò delegata dal locatore, nell'identico stato in cui l'ha avuta in consegna salvo il normale deperimento d'uso.

6) Il mancato pagamento totale o parziale di una sola rata del canone e delle spese accessorie, trascorsi venti giorni dalle scadenze convenute, costituiscono il conduttore in mora in ogni caso e qualunque ne sia la causa determina la risoluzione del contratto ipso jure a danno e spese del conduttore ai sensi dell'art. 1456 C.C.. In caso di mora, a partire dall'inizio delle convenute scadenze, decorreranno sugli importi dovuti e non pagati gli interessi pari al tasso legale di sconto, fissato con decreto del Ministero del Tesoro su proposta della Banca d'Italia, maggiorato di 5 punti, senza che per questo si possa ritenere che il locatore intenda rinunciare al diritto di risoluzione del contratto e di procedere agli atti giudiziari per conseguire detti importi e relativi interessi.



masp

masp

7) Il pagamento del canone e delle spese accessorie non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo dalla parte conduttrice, per cui si conviene l'essenzialità dei termini pagamento sopra indicati ai sensi dell'art. 1457 C.C.

Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.

La prova del pagamento non potrà essere data che mediante l'esibizione delle ricevute rilasciate dal locatore o da persona da lui incaricata, o documenti equipollenti.

8) Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali nonché agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del locatore.

L'inosservanza del presente patto determina ipso jure⁵ la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore, ai sensi dell'art. 1456 C.C..

I miglioramenti e le addizioni eseguite dal conduttore resteranno a favore del locatore al termine della locazione, se non autorizzati. Salva, in ogni caso, rimane la facoltà del locatore di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato a spese del conduttore.

9) Tutte le opere e le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile locato e dei relativi impianti sono a carico del conduttore. Nel caso in cui il conduttore stesso non vi provveda, il locatore avrà diritto di farle eseguire a spese del conduttore stesso. Le parti si danno reciprocamente atto di aver tenuto presente il supposto impegno del conduttore all'esecuzione delle riparazioni ordinarie e straordinarie nel pattuire il canone di locazione.

10) Tutti i beni saranno depositati nei locali a rischio del conduttore e nessuna responsabilità per gli eventuali danni, furti inclusi, potrà essere addebitata al locatore salvo che per quelli riconducibili alla responsabilità soggettiva ed oggettiva del proprietario dell'immobile, quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo, gli eventuali crolli della struttura portante.

11) Ove nel corso della locazione venga dichiarata dalle autorità preposte l'inagibilità o inidoneità dell'uso contrattuale di tutti o parte dei locali, il locatore per l'eventuale risoluzione del contratto dovrà solo restituire la parte del canone anticipato, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro compenso ed ogni ragione di danni.

12) Qualunque modifica del presente contratto può essere apportata solo mediante atto scritto.

13) Essendo il conduttore costituito custode della cosa locata, risponderà di tutti i danni comunque causati alla stessa o a terzi o a beni di terzi in dipendenza dell'attività svolta.

A tal fine dovrà stipulare polizza assicurativa con una compagnia di assicurazione di gradimento del locatore.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

199 872000

Sarà a carico della COMOCOSTRUISCE S.R.L. la copertura assicurativa legata al fabbricato ed alle sue componenti elettriche ed ai danni da responsabilità civile annessi.

14) Nei sei mesi prima della scadenza del contratto, ove sopravvenga disdetta da una delle parti, il conduttore si impegna a lasciare visitare i locali oggetto del presente contratto; in caso di assenza è tenuto a lasciare le chiavi in luogo presso persona di fiducia, avvisandone il locatore.

15) Sono a carico del locatore le spese relative alla stipula del presente contratto, mentre l'imposta di registro e i bolli saranno suddivisi in parti uguali fra conduttore e locatore.

16) In deroga all'art. 38 della Legge 27.07.1978 n. 392 il conduttore rinuncia fin d'ora e senza condizioni al diritto di prelazione all'acquisto della predetta unità immobiliare nel caso di vendita a terzi.

17) La registrazione della presente scrittura verrà fatta a cura del locatore e così per gli anni futuri di durata.

18) Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla legge nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

A norma degli artt. 1340, 1341 e 1342 C.C. le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 14, art. 18, dichiarano di approvarle espressamente.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Como, 1 Gennaio 2015

Registrato a Como il 15 APR 2015 N. 2...
Serie 3° Esatti € 2.234,8... (Duecentoventitré euro e 8)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria... Giacchino

* firma su delega del
Direttore Provinciale
Giuseppe Bidone



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLE FINANZE
Allegato A al D.M. 11/05/2010
2420 N. 504/14 5 APR 2015

Como
Agenzia delle

STAMP. di FINO MORNASCO

Mq. 565 =>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
mornasco

Ministero delle Finanze MARCA DA BOLLO
della Stampa €2,00
00006115 0000218E WPOS001
00020226 02/04/2015 14:25:03
4578-00007 AB00278EA43C8A6A
AUTENTICATIVO 0111982717190
0 1 13 199271 715 0

Allegato B - Elenco dotazioni STAMPERIA DI FINO MORNASCO

MACCHINARIO/SOFTWARE	QUANTITA'	PROPRIETA' (LEASING)	NOTE
Reparto Stamparia Digitale:			

Manfredi

Manfredi

Allegato B - Elenco abbozzioni STAMPERIA DI FINO MORNASCO

Reparto Stamperia Digitale:

MACCHINARIO/SERVIZIO	QUANTITA'	PROPRIETA' / LEASING	NOTE
Macchina da stampa Reggiani da produzione (Renoir mod. 180 + SDD + FL + ARC - serie 805/17 - 8 testa stampa caricata in quadricromia. Altezza massima di stampa 1600 mm con produzione oraria di 400 m/h. Precisione di stampa fino a 2400 x 2400 dpi completa di relativa mansarda di asciugatura. Hanno di costruzione 2011. Effettuata una manutenzione straordinaria con sostituzione integrale corpo teste di stampa e apparecchiature accessorie varie Dicembre 2014 Comprendiva del relativo software operativo Neo-stampa.	1	PROPRIETA' FINO	
Spabello e passerella per operare sulla Macchina da stampa Renoir	1	PROPRIETA' FINO	
Barre in acciaio con fermi ad inclinazione per incosare le pezze durante la stampa	4	PROPRIETA' FINO	
Pressa a caldo 40x50 per la campionatura dei tessuti stampati con tecnologia Transfer	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto di condizionamento AERMEC costituito da n°6 unità interne a split e n°3 gruppi condensatori/ compressori/ esterni.	1	PROPRIETA' FINO	
1 Unità di unificazione CAREL - HumiSteam plus che permette di mantenere il reparto a temperatura ed umidità costante Anno di realizzazione 2011	1	PROPRIETA' FINO	
Cappe di aspirazione in acciaio inox per aspirazione fumi e vapori di stampa completi di relativo elettroaspiratore centrifugo e cammino di espulsione all'esterno. Opportunamente dimensionato. Anno 2013	3	PROPRIETA' FINO	
Scrivanie	6	PROPRIETA' FINO	
Sedie	5	PROPRIETA' FINO	
Personal Computer per la gestione macchine da stampa comprensivi di monitor ad alta risoluzione e relative tastiere e mouse	5	PROPRIETA' FINO	
Cassettiere per scrivanie	3	PROPRIETA' FINO	
Armadillo piccolo in legno	2	PROPRIETA' FINO	
Scafiature industriali componibili pesanti per pezzi 160 x 100	3	PROPRIETA' FINO	
Scafiature industriali componibili leggere per pezzi 60 x 100	3	PROPRIETA' FINO	
Taglia e Cuci a batteria	1	PROPRIETA' FINO	
Lampada per visione colori a luce solare	2	PROPRIETA' FINO	
Totale Reparto Ink Jet			

Reparto servizi:

MACCHINARIO/SERVIZIO	QUANTITA'	PROPRIETA' / LEASING	NOTE
Vaporizzatore Salvadè adatto al vapore della stampa digitale - Touchless Capacità 350 mt c.a. Larghezza massima 2000 mm con capacità di lavoro sui reattivi che acidi. Anno di costruzione 1992 matricola n° 10009 - comprensivo di vaporizzo campioni Salvadè mat. 40002 anno 1994	1	PROPRIETA' FINO	FOTO
Servantia	1	PROPRIETA' FINO	
Sedia	1	PROPRIETA' FINO	
Tavolo quadrato in ferro da lavoro con rotelle	1	PROPRIETA' FINO	
Taglia e Cuci a batteria - MONTI	2	PROPRIETA' FINO	
Armadillo piccolo in ferro a 2 ante	1	PROPRIETA' FINO	
Cassettiera	1	PROPRIETA' FINO	
Lavapavimenti a batteria marca Ero System	1	PROPRIETA' FINO	
Cassoni in ferro sovrapposti ad Imasto	1	PROPRIETA' FINO	
Cassoni in ferro su ruote	6	PROPRIETA' FINO	
Impianto per trattamento acque composto da Addolcitore a resine con relativi 2 silos in materiale plastico per l'accumulo acqua trattata completi delle relative pompe di ricambio.	1	PROPRIETA' FINO	
Caldala ad Olio diatermico Thermo Tipo. DTO 3000 NF 2763 Anno 2000 Potenza/altà 3483 kv. Temperatura di esercizio 300° C Combustibile CH4 - comprensiva di n° 2 evaporatori per la produzione del vapore e relative apparecchiature accessorie. Il tutto comprensivo di abbattitore per fumi di scarico.	1	PROPRIETA' FINO	FOTO
Impianto di distribuzione vapore a tutto topologico costituito da tubi in acciaio con relativi collegamenti e valvole di regolazione complessive a corpo secondo il criterio valvole in acciaio	1	PROPRIETA' FINO	
Tettoia con struttura portante in ferro e relative coperture per ricovero caldaia	1	PROPRIETA' FINO	
Scafiature industriali componibili pesanti per pezzi 160 x 100	1	PROPRIETA' FINO	



Barca di lavaggio in acciaio, inox a 5 vasche per il lavaggio di campioni o piccole produzioni (max 50 mt).	1	PROPRIETA' FINO	FOTO
Tumbler di asciugatura dedicato all'asciugatura di campioni. Marca Eurosec mod. EPV 50	1	PROPRIETA' FINO	FOTO
Caricabatterie per carrello elevatore e Transpallet	1	PROPRIETA' FINO	

Totale Riparto servizi

MACCHINARIO/SERVIZIO			
Uffici			
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PROPRIETA'/LEASING	NOTE
Scrivanie	4	PROPRIETA' FINO	
Panella ribaltata di fronte alla scrivania	1	PROPRIETA' FINO	
Plani dattilo	2	PROPRIETA' FINO	
Sedie	5	PROPRIETA' FINO	
Cassettiere	7	PROPRIETA' FINO	
Personal Computer s/d comprensivi di Video, Tastiere, Mouse	2	PROPRIETA' FINO	
WORK Station grafici comprensivi di Video, Tastiere, Mouse e tavoletta da disegno	2	PROPRIETA' FINO	
Stampanti laser EPSON M2500	1	PROPRIETA' FINO	
Stampante Multifunzione SAMSUNG A4	1	PROPRIETA' FINO	
Server comprensivi di Video, Tastiere, Mouse	16	PROPRIETA' FINO	
Armadi bianchi a doppia ante alti	1	PROPRIETA' FINO	
Armadi bianchi a doppia ante basso	5	PROPRIETA' FINO	
Apparecchi telefonici	2	PROPRIETA' FINO	
Ciufoni	1	PROPRIETA' FINO	
Cordless	1	PROPRIETA' FINO	
Fotocopiatrica	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto centralizzato di Riscaldamento/Condizionamento per ogni ufficio	1	PROPRIETA' FINO	
Lavagna bianca	1	PROPRIETA' FINO	
Mobiletto bianco a 4 scomparti	1	PROPRIETA' FINO	
Scaffatura in ferro (postiglio sala server)	1	PROPRIETA' FINO	
Centralino telefonico	1	PROPRIETA' FINO	
Armadi 2 ante	4	PROPRIETA' FINO	

Totale Riparto servizi

MACCHINARIO/SERVIZIO			
Impianti vincolati all'immobile			
DESCRIZIONE	QUANTITA'	PROPRIETA'/LEASING	NOTE
Numero 2 compressori per aria compressa ed un deumidificatore ad asservimento reparto Stampa Digitale, Vaporizzo e Caldaia. Marca ATLAS COPCO GA 37 + Matrel AC 30 H	2	PROPRIETA' FINO	
Impianto di distribuzione Aria Compressa in tutti i vari reparti con relativo serbatoio di stoccaggio	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto di allarme a sorveglianza con rilievo volumetrico e anti intrusione con sensori chiusura porte tale sistema è collegato via ponteradio all'istituto di vigilanza	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto di distribuzione e allacciamento alle singole utenze (GAS Metano) con valvole di rilevamento automatico	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto di collegamento acqua Industriale tra azienda di distribuzione e l'utenza interna; comprensivo delle vasche di accumulo in cemento per supplire ai picchi di richiesta che si verificano durante le lavorazioni a sistema di distribuzione e di misura dei consumi per i vari asservimenti.	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto di pretrattamento e preparazione acque reflue da inviare a Seveso Servizi per la depurazione finale, comprensivo di sistema di n°3 pompe ad immersione per confluire l'acqua nel canale Sud Seveso - sistema di allarmi nei vari reparti per troppo pieno e bypass di emergenza	1	PROPRIETA' FINO	
Cabina Elettrica di Trasformazione media tensione costituita da numero 1 trasformatore raffreddati a resina. Quadro principale contenente i vari sezionatori. Anno di costruzione 2011. Marca MF Trasformatori. Potenza 1.250	1	PROPRIETA' FINO	
Impianto di distribuzione forza motrice realizzato mediante opportune blindos bar, quadri elettrici di distribuzione ubicati nei vari reparti e sistema di sottocontatori per il monitoraggio dei consumi con piattaforma on-line ad hoc per la visualizzazione dei consumi in tempo reale e salvataggio degli storici. Anno di costruzione 2011	1	PROPRIETA' FINO	

Totale Riparto servizi

Allegato "D" al n. 57821/27248 di repertorio

Allegato C - Elenco contratti leasing - FINO

SOCIETA' DI LEASING	DESCRIZIONE	QUANTITA'	RATA MENSILE	TERMINE
FINANCIAL SERVICE	Macchina da stampa Mutoh modello ValueJet VJ - 1638W per la stampa di carta Transfer con coloranti Sublimatici -> PLOTTER 1	1	€ 795,14	gen-17
FINANCIAL SERVICE	Macchina da stampa Mutoh modello ValueJet VJ - 1638W per la stampa di carta Transfer con coloranti Sublimatici -> PLOTTER 2	1	€ 849,89	lug-17

Alto
Donatella

masini



masini

Allegato D - Elenco contratti di lavoro STAMPERIA DI FINO MORNASCO

AZ. Provenienza	Centro costo	DIPENDENTE	NOTE
FINO	rep. ink jet	IANNUCCI MASSIMO	
FINO	rep. ink jet	RIZZI MATTEO	
FINO	servizi vap/lav	LAROSA ROCCO	
FINO	servizi vap/lav	TORRESANI ANDREA	
FINO	servizio pulizie	LAROSA MILVA	part time 12 ore settimana - servizio pulizie
FINO	stile	COLZANI CARLA	part time 30 ore settimanali (6 h gg)
FINO	stile	GERNA GAIA	

Roberto Colli
Donatella
massimorasca

- FINO

Allegato C - Elenco contratti somministrazione

SOCIETA'	CONTRATTO #	DESCRIZIONE
Brioservice snc	Accordo del 1.12.2011 POD IT001E04000395	Distributore automatico bevande
E.On Energia Spa	Codice cliente 518318 Codice PR 526367	VOLTURA - Utenza energia elettrica
Vodafone Omnitel BV	Linea 3474097882	Utenza mobile
Telecom Italia Spa	Linea 031927168 - 031880660	Utenza fissa



munici...

Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caspani, notaio in Como,
iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia composta di
undici mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.

Como,

11 GIU. 2015

Massimo Caspani

